



# **Regolamento**

## **per il conferimento di Borse di Studio e di Ricerca**

**(Reg. n. 61/2019)**

Approvato con deliberazione n. 5/C.d.A./0081 del 29 giugno 2019



## Sommario

Art. 1 - Definizione, finalità e scopo .....	3
Art. 2 - Destinatari delle borse di studio .....	3
Art. 3 – Attivazione e domanda delle borse .....	4
Art. 4 - Il finanziamento delle borse .....	5
Art. 5 - Reclutamento .....	5
Art. 6 - Durata e compensi delle borse.....	6
Art. 7 - Rinnovi e proroghe .....	6
Art. 8 - Requisiti generali di ammissione.....	7
Art. 9 – Domanda di ammissione alla selezione comparativa .....	7
Art. 10 – Nomina della commissione esaminatrice .....	8
Art. 11. – Criteri di valutazione .....	9
Art. 12 - Colloquio e graduatoria .....	9
Art. 13 - Attribuzione della borsa di studio .....	10
Art. 14 – Inizio attività.....	11
Art. 15 – Incompatibilità .....	11
Art. 16 – Proprietà intellettuale e riservatezza .....	11
Art. 17 – Responsabilità e riservatezza.....	12
Art. 18 - Svolgimento dell'attività.....	12
Art. 19 - Partecipazione a congressi, convegni etc. ....	14
Art. 20 – Pagamento della borsa di studio .....	14
Art. 21 – Assicurazione .....	14
Art. 22 - Sospensione, rinuncia e decadenza .....	15
Art. 23 – Gravidanza .....	16
Art. 24 – Recesso .....	16
Art. 25 – Controversie .....	17
Art. 26 – Entrata in vigore del regolamento.....	17
Art. 27 – Norme finali e transitorie .....	17



## Art. 1 - Definizione, finalità e scopo

La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo (d'ora in poi Fondazione) con il presente regolamento disciplina il conferimento di **borse di studio** finalizzate al proseguimento e al completamento della formazione e specializzazione dei giovani laureati e/o specializzati nell'ambito di **ricerche e di lavori scientifici**, sotto la supervisione del direttore scientifico e/o del dirigente della struttura di destinazione e/o del responsabile scientifico del progetto e nell'ambito **di studi e/o progetti** per le attività tipiche sanitarie, sociosanitarie e di supporto tecnico/amministrativo.

La borsa di studio non costituisce rapporto di impiego dipendente, né pubblico né privato, e scade con lo spirare del termine fissato.

La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni ai fini giuridici ed economici di carriera, né a riconoscimenti di anzianità (o automatici) ai fini previdenziali.

Le borse di studio sono assegnate per lo svolgimento di progetti finanziati con contributi correnti e/o finalizzati dei Ministeri oppure contributi da Regione Lombardia, da enti pubblici e privati e/o istituzioni nazionali o internazionali, da altre Fondazioni e/o Istituti di Ricerca, da aziende farmaceutiche o chimiche, da associazioni, nonché da donazioni di privati cittadini.

## Art. 2 - Destinatari delle borse di studio

Le borse di studio sono riservate ai cittadini italiani o stranieri, con regolare permesso di soggiorno, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio, conseguiti da non più di quattro anni, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al bando di selezione:

- Laurea Triennale
- Laurea Specialistica/Magistrale
- Diploma di Laurea (ante D.M. 509/1999)
- Diploma di Specializzazione (ove previsto come requisito professionale).

Sono ammessi alla selezione per l'assegnazione delle borse di studio candidati che alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al bando di selezione non abbiano compiuto il 36° anno di età qualora il titolo di studio richiesto e previsto nel bando di selezione sia quello della laurea in medicina e chirurgia, scienze biologiche, psicologia, farmacia o il 30° anno di età per tutte le altre lauree.



### **Art. 3 – Attivazione e domanda delle borse**

L'attivazione delle borse di studio sono autorizzate dalla Direzione Strategica della Fondazione su proposta della Direzione strategica stessa, del Direttore Scientifico, del Direttore/Dirigente di struttura che presenta, quando si verifica l'esigenza, l'intenzione di avviare uno studio/progetto.

La presentazione delle domande segue il modello allegato al presente regolamento e la domanda dovrà contenere:

- l'ammontare dei fondi destinati alla borsa di studio e la natura del finanziamento;
- il progetto della borsa di studio e gli obiettivi formativi;
- i requisiti e le competenze di base necessarie da sottoporre a valutazione, anche ai fini dell'emanazione del bando di selezione;
- il titolo di studio richiesto;
- la durata del periodo della borsa di studio;
- l'elenco delle attività che verranno svolte dall'assegnatario della borsa di studio o ricerca;
- lo stato di avanzamento degli obiettivi/fasi da raggiungere in coerenza con le attività indicate e i tempi di realizzazione;
- il nominativo del responsabile scientifico del progetto;
- la struttura presso cui è previsto lo svolgimento della borsa di studio.

L'impegno teorico è da considerarsi a tempo pieno e in ogni caso in base alle esigenze del progetto indicato nel bando di selezione ed è incompatibile con qualsiasi altro incarico assistenziale o di ricerca conferito dalla Fondazione.

La borsa di studio può anche prevedere, previa specifica autorizzazione preventiva della direzione medica e/o della direzione professioni sanitarie, a seconda dell'afferenza, lo svolgimento delle attività tipiche dei profili sanitari corrispondenti, connesse allo specifico progetto da effettuarsi, purché il borsista sia in possesso di tutti i titoli professionali richiesti dalle disposizioni di legge e sia individuato il responsabile del progetto quale tutor di riferimento per le attività assegnate.



#### **Art. 4 - Il finanziamento delle borse**

Il finanziamento delle **borse di studio per ricerche e/o lavori scientifici** avviene con contributi derivanti dal finanziamento:

- del Ministero per la ricerca corrente e/o finalizzata;
- di enti/istituzioni pubbliche e private nazionali e/o internazionali;
- di soggetti che finalizzano progetti e compiti specifici per la ricerca.

Il finanziamento delle **borse di studio e/o progetto** per le attività tipiche avviene con contributi derivanti dal finanziamento:

- delle sperimentazioni cliniche;
- degli altri fondi appositamente istituiti;
- della Regione Lombardia;
- dei Ministeri e/o altri Enti pubblici;
- degli enti, istituzioni e soggetti pubblici e privati nazionali e/o internazionali;
- delle donazioni e/o elargizioni di terzi.

Gli importi destinati al finanziamento delle borse di studio da bandirsi devono essere disponibili ed accantonati nel bilancio della ricerca e in quello dell'assistenza - nel fondo di struttura (reparto) o in appositi fondi previsti al momento del bando preliminare per il conferimento della borsa - con copertura dell'intero periodo previsto dal bando stesso, nonché dei costi accessori o indotti riguardanti il progetto, e non possono costituire onere aggiuntivo per il bilancio ordinario della Fondazione.

La Fondazione verificata la disponibilità e la capienza dei fondi finalizzati all'istituzione della borsa di studio, tramite gli uffici competenti e valutata la congruità del progetto cui la borsa viene applicata con gli obiettivi della Fondazione, dà avvio alla procedura di assegnazione.

#### **Art. 5 - Reclutamento**

Le borse di studio sono attribuite mediante pubblico avviso di selezione e approvazione del relativo bando con determina del direttore generale.

L'avviso deve essere pubblicato, per 15 giorni o nei termini previsti dal bando, secondo le procedure previste, sul sito internet della Fondazione.

L'avviso deve indicare, tra l'altro, l'oggetto, l'ambito in cui svolge l'attività, la durata e/o gli



stati di avanzamento lavori, l'importo, le modalità di erogazione nonché i requisiti di ammissione.

### **Art. 6 - Durata e compensi delle borse**

Le borse hanno una durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi e possono essere, se le condizioni del progetto lo permettono, rinnovate e/o prorogate sino a un periodo cumulativo di 36 mesi.

Nei casi che le stesse siano coincidenti con processi formativi universitari di specializzazione, la durata può essere coincidente con i corsi formativi stessi, fatto salvo elementi ostativi derivanti da normative.

La decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento di attribuzione, salvo la possibilità di differire l'inizio dell'attività per giustificati motivi valutati dal dirigente della struttura di destinazione e/o responsabile scientifico del progetto.

L'importo lordo della borsa, su base mensile, è commisurato all'attività da svolgere a seconda della natura del progetto di formazione e/o di ricerca, al profilo ricercato e alla disponibilità del finanziamento, fatto salvo eventuale determina del Direttore Generale che disciplina i compensi.

La remunerazione del borsista è effettuata in rate mensili, al netto delle ritenute erariali, ed è subordinata alla verifica della sua regolare frequenza della unità organizzativa di assegnazione in base alle modalità di rilevazione presenti o future in Fondazione.

### **Art. 7 - Rinnovi e proroghe**

Le borse di studio possono essere rinnovate e/o prorogate per ciascun assegnatario che può beneficiare per periodi cumulativamente non superiori a 36 mesi, anche se frazionati.

La richiesta di rinnovo e/o proroga deve essere debitamente motivata, mediante relazione da parte del responsabile scientifico del progetto o del direttore/dirigente della unità organizzativa di riferimento, con esigenze collegate alla continuità o completamento del progetto oggetto del bando di selezione.

Il rinnovo e/o la proroga devono essere accompagnate da verifica della copertura economica, così come previsto dall'art. 4, per tutto il periodo di rinnovo o proroga previsto e sarà approvata con determina del direttore generale sulla base della richiesta presentata dal Responsabile Scientifico del progetto o dal Direttore/Dirigente della unità organizzativa di



riferimento o dalla Direzione Strategica e/o Direttore Scientifico.

### **Art. 8 - Requisiti generali di ammissione**

I requisiti di ammissione, nel rispetto degli articoli del presente regolamento, vengono previsti nell'avviso pubblico, in funzione della tipologia della borsa di studio o ricerca e del settore ove l'attività inerente dovrà essere svolta. I requisiti, inoltre, devono prevedere:

- il titolo di studio come prescritto nell'art. 2 e come meglio precisato nei pubblici avvisi;
- di non ricoprire alcun impiego pubblico e privato;
- di non svolgere alcuna attività professionale in modo continuativo;
- di non essere titolari di altri incarichi assistenziali o di ricerca conferiti dalla Fondazione.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per la presentazione delle domande di ammissione.

### **Art. 9 – Domanda di ammissione alla selezione comparativa**

La domanda di ammissione alla selezione comparativa, inviata entro il termine previsto dall'avviso pubblico, deve indicare:

- il titolo della borsa cui s'intende concorrere;
- cognome e nome;
- data e luogo di nascita e residenza attuale;
- cittadinanza;
- domicilio, codice fiscale, indirizzo e-mail, numero telefonico fisso e/o cellulare;
- titoli di studio posseduti;
- di non avere, al momento della presentazione della domanda, riportato condanne penali oppure specificare le condanne penali riportate;
- iscrizione ai rispettivi ordini professionali ove previsto dal bando;
- dichiarazione circa borse di studio precedentemente godute e corrispondenti date di fruizione;
- dichiarazione di non essere in godimento di altri incarichi, assistenziali o di ricerca, conferiti dalla Fondazione che terminino successivamente alla data prevista di inizio attività;
- tutti gli altri dati e informazioni eventualmente previsti nell'avviso pubblico;



- la firma del candidato in calce alla domanda.

Nella domanda di partecipazione all'avviso, redatta su carta semplice o format on line se previsto, secondo lo schema allegato al bando, i concorrenti devono autocertificare il possesso dei requisiti sopra previsti nonché di quelli richiesti nel bando e presentare il proprio curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

L'ammissione e/o l'esclusione alla pubblica selezione è disposta con provvedimento amministrativo.

### **Art. 10 – Nomina della commissione esaminatrice**

La commissione esaminatrice è nominata con determina del direttore generale ed è composta per le:

- **Borse di studio per ricerche e/o lavori scientifici** da:
  - Direttore Scientifico o suo delegato a seconda dell'area in cui la borsa di ricerca viene istituita, con funzioni di Presidente e componente;
  - Direttore e/o Dirigente di unità organizzativa o delegato esperto in materia presso cui viene istituita la borsa di ricerca, con funzioni di componente;
  - Responsabile scientifico del progetto o delegato esperto in materia presso cui viene istituita la borsa di ricerca, con funzioni di componente;
  - Dipendente della Fondazione appartenente al ruolo amministrativo, di livello C o D, con funzioni di segretario della commissione, che provvederà alla:
    - ✓ ammissione dei candidati, nel rispetto dei requisiti previsti nel bando;
    - ✓ stesura del verbale della seduta d'esame e alla formulazione della relativa graduatoria dei candidati idonei.
- **Borse di studio e/o di progetto** da:
  1. Direttore Sanitario Aziendale (per l'area sanitaria e sociosanitaria) o Direttore Amministrativo Aziendale (per l'area professionale, tecnica e amministrativa) o Dirigenti da loro indicati, con funzioni di Presidente e componente;
  2. Direttore e/o Dirigente di unità organizzativa o delegato esperto in materia presso cui viene istituita la borsa di ricerca, con funzioni di componente;
  3. Dipendente della Fondazione appartenente al ruolo amministrativo, il quale, oltre ad essere componente, si farà carico anche delle attività della commissione, in altre parole provvederà anche alla:



- ammissione dei candidati, nel rispetto dei requisiti previsti nel bando;
- stesura del verbale della seduta d'esame e alla formulazione della relativa graduatoria dei candidati idonei.

I componenti della commissione esaminatrice hanno l'obbligo di comunicare eventuali incompatibilità con i candidati partecipanti, nel rispetto delle norme vigenti.

La selezione dei partecipanti alla borsa di studio viene espletata presso le sedi della Fondazione.

### **Art. 11. – Criteri di valutazione**

La Commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e valuta in un colloquio l'idoneità dei candidati a svolgere la ricerca e/o l'attività di studio, nonché il grado di formazione professionale.

Non vengono prese in considerazione certificazioni di consulenze e certificazioni laudative, se non specificate per il buon esito del progetto di ricerca e/o progetto e strettamente correlate e in ogni caso specificate nel bando di selezione.

La Commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli prima dell'espletamento del colloquio con i singoli candidati.

Il punteggio di cui la commissione esaminatrice dispone è complessivamente di 50 punti, così ripartiti:

- 30 punti per il colloquio;
- 20 punti per i titoli, le pubblicazioni, strettamente attinenti alla tipologia della borsa di studio, e il curriculum formativo e professionale.

### **Art. 12 - Colloquio e graduatoria**

Il colloquio, teso alla valutazione del grado di preparazione del candidato, in relazione alle mansioni da svolgere, può prevedere, al suo interno, l'effettuazione di una breve prova scritta o di una prova pratica e anche la verifica delle capacità di utilizzo di apparecchiature medicali e/o informatiche.

La mancata presentazione al colloquio, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia alla selezione.

La Commissione esaminatrice, al termine dei lavori, formula la graduatoria dei candidati



idei, redigendo un verbale dei propri lavori nel quale vengono indicate le motivazioni relative ai punteggi attribuiti ai singoli candidati.

È escluso dalla graduatoria il candidato che al colloquio non abbia conseguito un punteggio minimo di 21/30.

Verificata, dagli uffici delle risorse umane, la regolarità della procedura amministrativa, con provvedimento amministrativo viene approvato il verbale della commissione esaminatrice e la graduatoria dei candidati idei, attribuendo quindi al vincitore la borsa di studio a lui assegnata.

La graduatoria degli idei è utilizzata dalla Fondazione esclusivamente nell'ipotesi di rinuncia da parte del vincitore della borsa di studio oppure per continuazione del progetto se le condizioni lo permettono e se presente valutazione motivata dal Direttore Scientifico e/o dai Direttori o Dirigenti dell'area di appartenenza del progetto.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinuncia o decadenza dei titolari, potranno essere assegnate, per il periodo residuo, ai candidati risultati idei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito.

### **Art. 13 - Attribuzione della borsa di studio**

Al candidato dichiarato vincitore viene data comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa di studio, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il vincitore deve far pervenire all'Istituto una dichiarazione di accettazione con l'impegno ad iniziare la fruizione della borsa entro il termine stabilito dall'avviso.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non inizia l'attività nei termini stabiliti e concordati con il direttore scientifico e/o dirigente della struttura di destinazione e/o responsabile scientifico del progetto e con gli uffici competenti delle risorse umane, decade dalla borsa di studio, subentrano il candidato o i candidati immediatamente successivi nella graduatoria.

Per comprovate ragioni il vincitore potrà richiedere che i termini di inizio dell'attività possono essere prorogati, concordandoli con il direttore scientifico e/o il dirigente della struttura di destinazione e/o responsabile scientifico del progetto, in ogni caso il rinvio dell'inizio attività non potrà essere superiore ai 60 giorni dalla data prevista di inizio della borsa di studio.

Decade dalla borsa di studio chi ne abbia conseguito l'attribuzione mediante la



presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

In caso di decadenza o rinuncia del vincitore, il candidato subentrante dovrà provvedere agli adempimenti negli stessi termini previsti per i vincitori.

#### **Art. 14 – Inizio attività**

L'inizio dell'attività segue le disposizioni e le prescrizioni delle procedure in uso in Fondazione sia per quanto riguarda gli uffici competenti delle risorse umane sia per le responsabilità sui temi della sorveglianza.

Qualora la fruizione della borsa comporti la partecipazione ad attività di assistenza clinica ai pazienti e/o utilizzo di apparecchiature e strumentazioni di diagnosi e cura con attività autonoma, il dirigente della struttura di destinazione e/o responsabile scientifico del progetto, dovrà richiedere, a tal fine, l'autorizzazione della direzione medica e/o della direzione delle professioni sanitarie, a secondo dell'afferenza, da trasmettere anche agli uffici competenti delle risorse umane.

#### **Art. 15 – Incompatibilità**

Le borse non possono essere assegnate a titolari di assegni per qualsiasi altra forma di collaborazione ad attività di ricerca o progetto né a coloro che ricoprano un impiego di lavoro pubblico e privato o svolgano attività lavorativa in modo continuativo.

La borsa non è cumulabile con alcuna altra forma di sussidio, borsa di studio o altro compenso erogato dalla Fondazione.

La borsa di studio può essere compatibile con lo svolgimento di attività professionali o di consulenza occasionali e non continuative retribuita presso enti pubblici o privati; di tali attività deve essere data, alla Fondazione, tempestiva ed esauriente comunicazione.

#### **Art. 16 – Proprietà intellettuale e riservatezza**

Le invenzioni o le scoperte effettuate dal borsista, ove non diversamente previsto da accordi con terze parti, in materia attinente all'attività svolta nell'ambito della Fondazione appartengono alla stessa.

Il borsista ha diritto di esserne riconosciuto autore e percepire un equo premio, da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione sentito il Comitato Tecnico Scientifico, in relazione



all'importanza della invenzione o scoperta.

Il borsista è tenuto a comunicare i risultati di una ricerca che comporti invenzioni o nuove scoperte al Direttore Scientifico che ne informerà il Presidente.

Si considera fatta, durante il godimento della borsa di studio, l'invenzione per la quale sia stato chiesto il brevetto entro un anno da quanto l'inventore ha lasciato la Fondazione.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sul diritto d'autore, nonché il diritto morale dei borsisti che hanno conseguito l'invenzione di essere riconosciuti inventori, la Fondazione è titolare esclusiva dei diritti di natura patrimoniale derivanti dalle invenzioni conseguite.

Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle norme di legge vigente in materia.

### **Art. 17 – Responsabilità e riservatezza**

In materia di responsabilità, si applicano, per analogia, le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato, di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e s.m.i., in quanto applicabili.

Il borsista è tenuto a risarcire alla Fondazione i danni derivanti da violazioni di obblighi di cui all'art. 8 se effettuati per dolo o colpa grave.

L'omissione di atti o di operazioni, al cui compimento il borsista sia tenuto per legge o regolamento, comporta una responsabilità soggettiva in capo allo stesso.

Il borsista, si impegna agli obblighi di riservatezza dei dati in relazione alle attività inerenti i progetti o delle attività di ricerca ai quali partecipa conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in tema di privacy.

### **Art. 18 - Svolgimento dell'attività**

L'attività borsistica non costituisce rapporto di lavoro dipendente o qualsiasi altra forma di collaborazione professionale e conseguentemente non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali.

Il borsista è tenuto al diligente e sollecito adempimento dell'attività oggetto della borsa di studio, sotto la supervisione del responsabile scientifico e/o direttore/dirigente di struttura della stessa, in sintesi deve:

- iniziare alla data stabilita la propria attività presso il settore di ricerca e/o progetto cui è stato destinato;



- frequentare, secondo norme stabilite dalla Fondazione, il settore di ricerca e/o progetto medesimo nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;
- presentare annualmente alla Direzione Scientifica o Direzione strategica o Direttore/Dirigente della struttura, entro la prima decade dell'ultima mensilità di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal responsabile scientifico o di progetto competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta, anche ai fini di un eventuale rinnovo;
- osservare le norme interne della Fondazione e quelle particolari, se presenti, del settore di ricerca e/o progetto presso cui svolge il proprio compito.

Il borsista è tenuto, altresì, al segreto professionale e al segreto sulle informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dell'attività. Ha l'obbligo di curare e custodire il materiale affidatogli ed il dovere di prestare la sua opera, uniformandosi ai principi di etica professionale.

Il borsista ha l'obbligo del rispetto di tutte le disposizioni rivolte ai lavoratori dalla vigente normativa, come indicato nel regolamento e/o disposizioni sulla Sicurezza della Fondazione; deve partecipare ad eventuali programmi di formazione, informazione e addestramento, di prevenzione e sicurezza, secondo le indicazioni del Direttore della unità organizzativa di assegnazione.

L'impegno settimanale da dedicare all'attività da espletare è quello previsto dal bando di avviso e dal relativo progetto.

È fatto divieto al borsista, nell'espletamento della propria attività, di effettuare prestazioni diverse da quelle previste nell'apposito bando.

La presenza all'interno della Fondazione, se ritenuto opportuno, è rilevata mediante l'utilizzo di un apposito badge di riconoscimento che viene consegnato il primo giorno di attività e che il borsista è tenuto a restituire entro sette giorni dalla scadenza della borsa di studio.

L'attestazione dello svolgimento dell'attività è di esclusiva competenza del dirigente della struttura di destinazione e/o responsabile scientifico del progetto.

L'accesso al servizio di mensa aziendale è autorizzato secondo le modalità previste dal regolamento vigente e/o disposizioni della Fondazione in materia.



## **Art. 19 - Partecipazione a congressi, convegni etc.**

Quando il responsabile scientifico del progetto o il direttore/dirigente della unità organizzativa di riferimento presso cui il borsista presta la propria attività, ravvisa un interesse particolare per l'acquisizione da parte del borsista di conoscenze nell'ambito dello specifico programma sul quale è stata attribuita la borsa di studio, o ritiene opportuno che il borsista presenti relazioni sul lavoro svolto, può consentire, previa verifica della disponibilità di fondi nell'ambito del finanziamento assegnato per lo svolgimento del correlato progetto e in base ai regolamenti e alla normativa vigente, la partecipazione del borsista a Congressi, Convegni, Seminari etc..

La partecipazione del borsista nelle ipotesi del presente articolo non dà luogo ad assenza con conseguente sospensione dell'attività di borsista.

È riconosciuto al borsista il rimborso delle sole spese documentate e pertinenti, per le spese di viaggio e di iscrizione all'evento scientifico e/o agli altri eventi su citati si applicano le disposizioni vigenti in Fondazione.

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire agli uffici competenti, dal dirigente della struttura di destinazione e/o responsabile scientifico del progetto, almeno 30 giorni prima della data di inizio della partecipazione.

## **Art. 20 – Pagamento della borsa di studio**

L'importo della borsa di studio, da erogarsi in rate mensili e a pagamento posticipato di un mese, è rapportato al periodo di effettivo svolgimento dell'attività borsistica.

L'importo totale annuale della borsa di studio viene suddiviso in rate mensili.

Gli uffici competenti delle risorse umane disporranno per il pagamento di quanto dovuto, a fronte di un report di attività mensile, validato dal dirigente della struttura di destinazione e/o responsabile scientifico del progetto, anche in base al sistema di rilevazione esistente in Fondazione.

## **Art. 21 – Assicurazione**

Il borsista è assicurato presso l'INAIL, per tutto il periodo dell'incarico in essere, contro gli infortuni e le malattie professionali. L'onere corrispondente è a totale carico della Fondazione ed è coperto dalle risorse che finanziano i progetti di ricerca e/o di studio.



L'incaricato è assicurato dalla Fondazione per la Responsabilità Civile (RCT) e rischi professionali, fatto salvo il caso di dolo e/o colpa grave.

Il borsista, con professionalità sanitaria, prima dell'effettivo inizio dell'attività, ai sensi dell'art.10, comma 3, della Legge n.24/2017, deve obbligatoriamente essere in possesso di idonea polizza assicurativa, con oneri suo carico, a copertura della responsabilità civile da colpa grave.

La polizza dovrà essere aggiornata, in caso di successive modifiche alla legge, variazioni alla stessa, emanazione di requisiti minimi di copertura, secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste da tali atti modificativi.

Il borsista non è assicurato durante lo svolgimento di attività fuori dalla Fondazione salvo non si trovi in altra istituzione italiana o estera, su formale disposizione scritta del responsabile scientifico del progetto o del direttore/dirigente della unità organizzativa di riferimento, preventivamente autorizzata dalla Fondazione.

## **Art. 22 - Sospensione, rinuncia e decadenza**

Nel corso della durata della borsa di studio o ricerca, il borsista può fruire di un periodo di riposo e assenza ad altro titolo, da concordare con il Responsabile scientifico del progetto e/o con il Direttore struttura presso cui si svolge l'attività, purché rientranti nella normativa, nelle regole e prassi della Fondazione con salvaguardia del progetto e delle attività previste dalla borsa di studio.

Le segnalazioni dei periodi di riposo seguono le procedure amministrative previste in Fondazione.

Nel caso di malattia che si protragga per periodi medio/lunghi (superiore al mese) sarà presa in considerazione, con relazione motivata dal responsabile scientifico o dal dirigente a cui è assegnato il borsista, la continuazione del progetto dopo la sospensione; purché tale assenza sia compatibile con le scadenze e le fasi della ricerca – l'assenza non può superare i limiti temporali e i risultati del progetto - e non pregiudichi gli obiettivi e i tempi dello studio e/o del progetto e/o della ricerca.

Il periodo di malattia deve comunque essere attestato con un certificato del medico da inviare al dirigente della struttura di destinazione e/o responsabile scientifico del progetto.

Il borsista che non abbia ripreso l'attività al termine dei periodi di riposo o che interrompa l'attività di ricerca/studio senza giustificato motivo o che si renda responsabile di gravi e



ripetute inadempienze, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento delle borsa, su proposta scritta e motivata del responsabile scientifico del progetto o del direttore/dirigente della unità organizzativa di riferimento presso la quale si svolge l'attività.

### **Art. 23 – Gravidanza**

Nell'eventualità in cui la borsista, nel periodo di assegnazione della borsa, si trovi in stato di gravidanza, è tenuta a darne comunicazione all'azienda entro 30 giorni da quando a conoscenza presentando certificato medico attestante la data presunta del parto.

Il dirigente della struttura di destinazione e/o responsabile scientifico del progetto ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela della maternità, relativamente ai rischi da mansioni specifiche.

Il borsista in stato di gravidanza usufruisce, se compatibile con il progetto, di un periodo di assenza non retribuita di cinque mesi totali.

Al fine di completare il progetto in atto e/o la formazione/perfezionamento della borsista, il periodo di assenza può essere recuperato dopo la naturale scadenza della borsa di studio, con una proroga di cinque mesi di attività, su proposta scritta e motivata del responsabile scientifico del progetto o del direttore/dirigente della unità organizzativa di riferimento presso la quale si svolge l'attività, purché tale assenza sia compatibile con le scadenze e le fasi della ricerca – l'assenza non può superare i limiti temporali e i risultati del progetto - e non pregiudichi gli obiettivi e i tempi dello studio e/o del progetto e/o della ricerca.

### **Art. 24 – Recesso**

Il borsista è tenuto a rispettare la naturale scadenza della borsa di studio.

Qualora intendesse recedere prima della scadenza stabilita, al fine di evitare danni che potrebbero compromettere la realizzazione del progetto oggetto della borsa, dovrà comunicare le sue intenzioni alla Fondazione, con atto scritto controfirmato dal dirigente della struttura di destinazione e/o responsabile scientifico del progetto, almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Nel caso il borsista non dovesse adempiere a tale dovere, sarà tenuto al pagamento alla Fondazione di un indennizzo corrispondente al compenso che sarebbe spettato per il periodo di preavviso non dato.



## **Art. 25 – Controversie**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Fondazione e il borsista per quanto concerne l'applicazione e l'interpretazione delle modalità di conferimento e svolgimento della borsa di studio sarà decisa da un Collegio di tre arbitri, i primi due nominati rispettivamente da ciascuna delle parti ed il terzo in accordo tra le parti stesse e, in difetto, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Pavia.

Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore.

Le decisioni del Collegio sono inappellabili.

## **Art. 26 – Entrata in vigore del regolamento**

Il presente Regolamento entra in vigore alla data del *1 luglio 2019* con adozione di specifico provvedimento deliberativo di competenza del Consiglio di Amministrazione per essere poi pubblicato sul sito ufficiale e diffuso all'interno della Fondazione stessa e trasmesso telematicamente alla Commissione per l'accesso ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 184/2006.

## **Art. 27 – Norme finali e transitorie**

Le borse di studio già assegnate al momento della approvazione del presente regolamento sono validamente operative sino alla naturale scadenza prevista dai bandi di riferimento e alle proroghe già previste negli stessi.

La violazione di quanto previsto nel presente regolamento comporta l'immediata decadenza dal godimento della borsa.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento e dall'avviso pubblico, se necessario, si applicano le disposizioni vigenti e/o assimilabili alle materie non previste.

Per tutte le borse di studio, corrispondenti ai requisiti di cui al presente regolamento, con i profili laureati, in scadenza entro il 30 giugno 2019, laddove si ravvisano esigenze particolari di continuità del progetto e/o delle attività ad esso inerente, indicate con relazione del Direttore Scientifico, e/o Responsabile scientifico del progetto e/o del Direttore struttura presso cui si svolge l'attività, possono essere previsti rinnovi limitati ad un periodo non superiore a 4 mesi.



**PROPOSTA ISTITUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO**

Direttore Generale  
al Direttore Scientifico  
al Direttore Sanitario Aziendale  
al Direttore Amministrativo  
al Direttore delle Risorse Umane

LORO SEDI

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, Direttore/Dirigente della  
struttura/servizio \_\_\_\_\_, propone, a codesta  
Direzioe, l'istituzione di una borsa di studio per:

- ricerche e di lavori scientifici
- di studio e/o progetto

la borsa di studio in particolare riguarda: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Si comunica che per la copertura dei costi della borsa e degli eventuali costi connessi o  
indotti dal progetto sono disponibili risorse economiche finanziate da:

- contributi correnti del bilancio ricerca
- contributi finalizzati del bilancio ricerca
- fondi di struttura (reparto) del bilancio assistenza
- fondi da finanziamenti regionali o ministeriali
- fondi da altri contributi pubblici e/o privati

e in particolare fondi finanziati da

\_\_\_\_\_

ammontanti a € \_\_\_\_\_

I requisiti e le competenze richieste, per l'ammissione al bando di selezione, sono i seguenti:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

